

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, in esecuzione a quanto stabilito dall'*articolo 32 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32* (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia si richiama ai valori sanciti dalla Costituzione italiana, dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite (ONU) a New York il 20 Novembre del 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L n. 176 del 27 maggio 1991), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea siglata a Nizza il 7 dicembre 2000 adattata il (12 dicembre 2007).
3. Il presente Regolamento specifica le norme che attengono:
 - a) la classificazione delle tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia, per ciascuna delle quali saranno individuate finalità e caratteristiche che le definiscono;
 - b) la definizione delle norme comuni a tutti i servizi;
 - c) la definizione dei loro requisiti tecnico-strutturali e organizzativi;
 - d) la regolazione e il controllo del sistema di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e convenzionamento.

TITOLO II REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

CAPO I

Norme comuni a tutti i servizi educativi per la prima infanzia

Sezione I

Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2

Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'*art. 4 della L.R. n. 32/2002* costituiscono un sistema integrato e consistono in :
 - a) nido d' infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, vale a dire:

- i. spazio gioco,
 - ii. centro per bambini e famiglie,
 - iii. servizio educativo in contesto domiciliare
 - c) centri educativi integrati zerosei.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), lettera b)i e b)ii, lettera c) possono essere collocati anche:
 - a) nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze;
 - b) all'interno di imprese agricole ai sensi della legge regionale 23 giugno 2009, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)
3. Non rientrano nella classificazione dei servizi di cui al comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità, anche ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale o associativo, o comunque connessi a tali attività. In ogni caso, tali servizi non possono prevedere l'accesso, mediante affidamento a operatori, di bambini di età inferiore a tre anni.

Art. 3

Forme di gestione dei servizi

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta, nel quadro del regolato raccordo tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Le possibili forme di titolarità e gestione dei servizi sono:
 - a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, singoli o associati;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento dai Comuni a soggetto privato;
 - c) titolarità e gestione privata.
3. Apposite convenzioni possono essere realizzate fra soggetti pubblici e servizi privati accreditati al fine di destinare una quota della ricettività dei servizi medesimi a beneficio di famiglie individuate attraverso le graduatorie comunali di accesso ai servizi.

Art. 4

Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo per l'infanzia.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati: i valori, gli orientamenti, le finalità pedagogiche cui sarà fatto riferimento nello sviluppo del progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio. Il soggetto titolare del servizio è responsabile della realizzazione e dell'attuazione del progetto pedagogico e del suo aggiornamento periodico.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo,

attua il progetto pedagogico; in esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio (calendario, orari, formule di iscrizione, organizzazione dell'ambiente, organizzazione dei gruppi di bambini, turni del personale, etc.);
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa (organizzazione della giornata educativa, impiego di strumenti di osservazione e documentazione, organizzazione del tempo di lavoro non frontale, etc.);
- c) le attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- d) le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali, etc. .

Art. 5

Direzione e coordinamento pedagogico dei servizi

1. Nell'ambito degli orientamenti progettuali dei soggetti titolari e gestori dei servizi, le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico rappresentano fondamentale elemento per garantire coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Le figure operanti in tali funzioni con riferimento ad ogni soggetto titolare e/o gestore di servizi svolgono i seguenti specifici compiti:
 - a) concorrere a definire gli indirizzi e i criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
 - b) concorrere alla elaborazione di atti regolamentari;
 - c) curare l'elaborazione di materiale informativo sui servizi;
 - d) progettare insieme agli educatori le strategie educative e didattiche;
 - e) sviluppare e coordinare l'utilizzo degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative;
 - f) coordinare l'impiego di strumenti di valutazione della qualità;
 - g) formulare il piano della formazione in servizio degli operatori e coordinarne l'attuazione;
 - h) individuare le strategie della partecipazione delle famiglie e i percorsi di sostegno alla genitorialità;
 - i) curare la gestione amministrativa ed economica inerente i servizi, nella prospettiva di monitorarne la gestione e promuovere l'utilizzo razionale delle risorse;
 - j) mantenere il raccordo con l'azienda AUSL per tutto ciò che riguarda il mantenimento degli standard igienico-sanitari delle strutture e la partecipazione alla definizione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) in tutti i casi in cui è previsto l'inserimento di un bambino disabile;
 - k) promuovere scambi e confronti fra i servizi ricompresi nel sistema locale;
 - l) partecipare alla costruzione di politiche aperte a una sempre maggiore diffusione della cultura dell'infanzia.
3. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale all'interno del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, i Comuni promuovono la costituzione di organismi di coordinamento territoriale – sia a livello comunale che di ambito – nei quali siano rappresentati i responsabili e coordinatori pedagogici

operanti con riferimento ai servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati attivi, assumendo l'onere del loro regolare funzionamento nel tempo.

4. Tali organismi di coordinamento territoriale – comunali e/o di ambito – perseguono i seguenti obiettivi principali:
 - a) sostenere le funzioni di programmazione dei servizi per l'infanzia a livello territoriale locale e di ambito;
 - b) promuovere la formazione permanente di responsabili e coordinatori pedagogici dei servizi;
 - c) supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso lo scambio e il confronto fra le esperienze.

Art. 6

Funzioni delle Aziende Sanitarie Locali

1. Le Aziende Sanitarie Locali vigilano sul funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
 - a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - c) coordinano i progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico, sociale.
2. Sulle materie di cui al precedente comma, i Comuni elaborano, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, appositi protocolli operativi di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 7

Criteri di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e sistemi tariffari

1. I servizi educativi per la prima infanzia promuovono un'effettiva uguaglianza delle opportunità educative, accogliendo i bambini senza discriminazioni di sesso, religione, etnia, cultura familiare, capacità individuali.
2. Nei servizi educativi per l'infanzia che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta (che comprende i servizi a titolarità pubblica e i servizi privati accreditati convenzionati e finanziati da parte pubblica) devono essere adottati criteri di accesso ai servizi predeterminati e pubblici.
3. I criteri di cui sopra devono prevedere priorità per i casi di:
 - a) disabilità;
 - b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
4. Nella determinazione della graduatoria di accesso hanno priorità i seguenti criteri
 - a) composizione della famiglia, con particolare riguardo ai nuclei familiari monoparentali e ai nuclei familiari con bambini in affidamento;

- b) condizione di lavoro dei genitori, con attenzione anche alle situazioni di disoccupazione.
- 5. I Comuni adottano sistemi tariffari per i servizi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta – quali i servizi a titolarità pubblica e i servizi privati accreditati e convenzionati – secondo criteri orientati all'equità.
- 6. La Regione promuove forme di regolamentazione dei criteri di accesso e dei sistemi tariffari coerenti a livello di ambito territoriale.

Sezione II Personale

Art. 8 Personale educativo e ausiliario impegnato nei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito da educatori e operatori ausiliari che formano, nel loro complesso, il gruppo di lavoro di ogni servizio.
2. Il personale educativo è responsabile della cura e dell'educazione dei bambini, elabora, attua e verifica il progetto educativo, cura la relazione e coinvolge i genitori nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario, è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco, per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. L'insieme degli educatori e degli operatori costituisce il gruppo degli operatori del servizio educativo, che opera secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento pedagogico per definire il progetto educativo, la programmazione delle attività, nonché per svolgere le attività di monitoraggio e verifica del progetto e di relazione e scambio con le famiglie.

Art. 9 Formazione

1. La formazione degli educatori e degli operatori è un requisito fondamentale per la qualità dei servizi educativi per la prima infanzia. In questa prospettiva, è necessario che le iniziative si svolgano con continuità nel tempo, nell'ambito di una programmazione annuale.
2. Allo scopo di favorire la continuità educativa per bambini da 0 a 6 anni sono promosse, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici, iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti di scuola dell'infanzia

Art.10

Titoli per l'accesso del personale educativo

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - a) diploma di laurea di primo o secondo livello conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia, per coloro che hanno conseguito un diploma di laurea in area umanistica;
 - c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
 - d) diploma di assistente comunità infantile;
 - e) diploma di dirigente di comunità;
 - f) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. Sono salvaguardati coloro che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, hanno già conseguito uno dei titoli previsti dall'art.11 del D.P.G.R.47/R/03.

Art. 11

Titoli per l'accesso del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco deve possedere l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve essere in possesso della licenza della scuola secondaria di secondo grado.
3. È salvaguardato il personale che, in difetto dei requisiti di cui sopra, risulti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 12

Titoli per l'accesso del personale con funzioni di coordinamento pedagogico

1. Per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico occorre essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - a) diploma di laurea di primo o secondo livello conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
 - b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia, per coloro che hanno conseguito un diploma di laurea in area umanistica;
 - c) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso o dalla Gazzetta Ufficiale).

2. È salvaguardato il personale che, in difetto dei requisiti di cui sopra, risulti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art.13

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di educatore e di operatore ausiliario presso i servizi educativi per la prima infanzia il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, Titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi per la prima infanzia deve essere applicato il CCNL di riferimento per il soggetto titolare e/o gestore del servizio.

Sezione III

Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 14

Carta dei servizi

1. I Soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi per la prima infanzia adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti
2. La carta dei servizi deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) i criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) le modalità generali di funzionamento e gli standard di qualità dei servizi;
 - d) le forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie.

Art. 15

Elenco comunale degli educatori

1. I Comuni, in forma singola o associata, possono istituire elenchi comunali degli educatori, al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. Tali soggetti devono possedere uno dei titoli di studio previsti dal presente regolamento per l'esercizio della funzione di educatore.
3. I Comuni che istituiscono tali elenchi organizzano, in forma singola o associata, corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione e possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

**TITOLO III
NIDO D'INFANZIA**

**CAPO I
Definizione e requisiti strutturali**

**Art. 16
Nido d'infanzia**

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da 3 mesi a 3 anni.
2. Il nido d'infanzia consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a figure con specifica competenza professionale.

**Art. 17
Standard di base e funzionalità degli spazi**

1. Gli ambienti e gli spazi del nido d'infanzia, interni ed esterni, nonché i costituenti degli stessi devono rispettare la normativa statale e regionale, in particolare quella relativa alla salute e sicurezza dei bambini.
2. La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista della mancanza di barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.
3. Nel caso di nidi aggregati ad altre strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere condiviso, ma deve comunque essere garantita autonomia funzionale.
4. I comuni individuano, in base alle caratteristiche dell'edificio i casi in cui talune funzioni possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.
5. Il nido deve garantire il rapporto diretto con l'esterno. Qualora il nido sia collocato su diversi piani devono essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia per l'ordinaria gestione quotidiana, sia in caso di eventi eccezionali.
6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini, devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.
7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Art. 18
Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna deve essere recintata e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido.
2. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno, ed essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, nonché in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.
3. Tali requisiti organizzativi devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido ma di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini del nido.
4. L'area esterna a disposizione dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia non deve essere inferiore alla superficie interna del servizio messa a disposizione delle esperienze e attività dei bambini.
5. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni di cui al comma 4, fino ad un massimo del 50%, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

Art. 19
Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido, gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono possedere caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Dovranno essere organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo – secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo – nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.
2. I principali ambiti funzionali sono i seguenti:
 - a) un ingresso dotato di filtro termico;
 - b) unità funzionali per ciascun gruppo o sezione di bambini, comprensive di ambienti, anche multifunzionali, per il gioco, la cura e la pulizia personale, il pranzo ed il riposo;
 - c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi o sezioni;
 - d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;
 - e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi.
3. Nel caso di nidi con ricettività fino a 25 bambini, gli ambiti funzionali di cui ai punti b) e c) del precedente comma possono essere integrati.

Art 20

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi destinati a ingresso, unità funzionali per gruppi o sezione, spazi comuni e eventuali laboratori devono avere, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. In ogni caso, il numero di bambini è calcolato tenendo presente quelli accoglibili contemporaneamente nella struttura, secondo quanto definito al successivo art. 22.
3. Lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, e dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile ad 1 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta, con doccia flessibile, per il lavaggio dei bambini. Tale spazio deve essere previsto per ognuna delle unità funzionali destinate ad accogliere i diversi gruppi o sezioni.
4. Lo spazio destinato ad accogliere la cucina dovrà avere una dimensione corrispondente ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
5. Nel caso in cui nel nido si effettua la sola distribuzione di pasti confezionati all'esterno, la zona per lo sporzionamento deve salvaguardare l'autonomia funzionale durante l'attività di preparazione e distribuzione dei pasti, nonché i requisiti igienico sanitari. La ditta fornitrice deve essere autorizzata e rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente.
6. Non è possibile acquisire dall'esterno pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.
7. La zona destinata agli adulti, educatori e genitori, è organizzata per accogliere situazioni di colloquio, di riunione di piccolo gruppo. All'interno della struttura deve essere consentita la raccolta e tenuta di un archivio documentale inerente le attività del nido.
8. I servizi igienici e gli spogliatoi per il personale devono rispettare la normativa vigente in particolare quella relativa a prevenzione, sicurezza del lavoro, igiene e barriere architettoniche.

Art 21

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini devono essere arredati, in modo da garantire: sicurezza nell'impiego, benessere respiratorio ed olfattivo, sicurezza in caso di incendio.
2. Nello spazio dovrà essere posta attenzione alla presenza di segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti, mentre anche le esperienze svolte dai bambini dovranno essere rese visibili e restituite nel loro valore agli

stessi bambini e alle famiglie.

3. I diversi materiali di gioco dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini.

Art. 22

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in 6 e 60 posti bambino, calcolati sul numero di bambini iscritti, accoglibili contemporaneamente.
2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto i 3 mesi e che non abbiano compiuto i 3 anni di età; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, potranno essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 20%.
4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, deve darsi luogo, in relazione al numero e alla gravità della situazione e alle specifiche scelte organizzative, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio. Tali procedure devono svolgersi previo raccordo con il coordinamento pedagogico.
5. I Comuni regolamentano la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, previo parere vincolante della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

CAPO II

Requisiti organizzativi

Art. 23

Calendario e orario

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia deve prevedere il suo funzionamento per almeno 10 mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. L'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 11 ore.
3. Al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, comprese fra la frequenza solo antimeridiana e quella anche

pomeridiana.

4. La frequenza di un nido comprende la possibilità di fruizione del pranzo e prevede il riposo se funzionante anche al pomeriggio.

Art. 24

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini è in media di 1/6; ove il nido non accolga bambini al di sotto dei 12 mesi, il rapporto può essere portato a 1/7; ove non accolga bambini al di sotto dei 18 mesi, il rapporto può essere portato a 1/8; ove non accolga bambini al di sotto dei 24 mesi, il rapporto può essere portato fino a 1/10.
2. Tale rapporto è da intendersi riferito al numero medio dei bambini frequentanti nel mese di massima frequenza (in mancanza del dato, il numero deve essere fatto corrispondere all'80% del numero dei bambini iscritti).
3. Il sistema dei turni del personale educativo deve essere strutturato in modo da garantire:
 - a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio;
 - b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata, così come illustrato nel progetto educativo.
4. Il personale non educativo operante nel nido dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo nel momento del pranzo. I Comuni, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

TITOLO IV SERVIZI INTEGRATIVI

CAPO I Centro per bambini e famiglie

Art. 25 Centro per bambini e famiglie

1. Centro per bambini e famiglie è servizio nel quale si accolgono i bambini 0-3 anni insieme ai loro genitori o da altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie parteciperanno attivamente all'organizzazione e

gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Sezione I Requisiti strutturali

Art. 26 Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli ambienti e gli spazi del Centro per bambini e famiglie, interni ed esterni, nonché i costituenti degli stessi devono rispettare la normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza dei bambini.
2. La struttura destinata a Centro per bambini e famiglie deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista della mancanza di barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.
3. Nel caso di centri per bambini e famiglie aggregati ad altre strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere condiviso, ma deve comunque essere garantita autonomia funzionale.
4. Il Centro per bambini e famiglie deve garantire il rapporto diretto con l'esterno. Qualora il Centro per bambini e famiglie sia collocato su diversi piani devono essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia per l'ordinaria gestione quotidiana, sia in caso di eventi eccezionali.
5. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini, devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 27 Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna deve essere recintata e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del Centro per bambini e famiglie. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.
2. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno, ed essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, nonché in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.
3. Tali requisiti organizzativi devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del Centro per bambini e famiglie ma di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini del Centro per bambini e famiglie.

4. L'area esterna a disposizione dei bambini che frequentano i Centro per bambini e famiglie non deve essere inferiore alla superficie interna del servizio messa a disposizione delle esperienze e attività dei bambini.
5. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni di cui al comma 4, fino ad un massimo del 50%, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

Art. 28

Caratteristiche degli spazi interni

1. I principali ambiti funzionali sono i seguenti:
 - a) un ingresso dotato di filtro termico;
 - b) ambienti, anche multifunzionali, per il gioco, la cura e la pulizia personale;
 - c) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi.

Art. 29

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi del centro per bambini e famiglie devono avere, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.
2. In ogni caso, il numero di bambini è calcolato tenendo presente quelli accoglibili contemporaneamente nella struttura.
3. Lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, e dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile ad 1 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.
4. I servizi per gli adulti devono rispettare la normativa in materia di igiene e barriere architettoniche.

Art. 30

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

1. Gli ambienti destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini devono essere arredati, in modo da garantire: sicurezza nell'impiego, benessere respiratorio ed olfattivo, sicurezza in caso di incendio.
2. I diversi materiali di gioco dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini.
3. La zona destinata agli adulti, educatori e genitori, è organizzata per accogliere situazioni di colloquio, di riunione di piccolo gruppo, nonché consentire la raccolta

e tenuta di un archivio documentale inerente le attività del centro per bambini e famiglie.

Art. 31

Ricettività e dimensionamento

1. Il centro per bambini e famiglie accoglie almeno sei bambini e non più di 40 bambini contemporaneamente, calcolati sul numero di bambini iscritti, accoglibili contemporaneamente.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, potranno essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 30%.
3. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, deve darsi luogo, in relazione al numero e alla gravità della situazione e alle specifiche scelte organizzative, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio. Tali procedure devono svolgersi previo raccordo con il coordinamento pedagogico.
4. I Comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, previo parere vincolante della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art.32

Calendario ed orario

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie deve prevedere, il suo funzionamento per almeno 3 mesi, con attività svolta almeno in 3 giorni della settimana.
2. L'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 4 ore – in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana – ad un massimo – in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana – di 10 ore complessive, esclusa l'interruzione del funzionamento del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle 5 ore.
4. La frequenza di un centro per bambini e famiglie non comprende la possibilità di fruizione del pranzo e riposo pomeridiano.

Art.33

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Nel centro per bambini e famiglie, il rapporto numerico tra personale educativo e bambini di 1 educatore ogni 10 bambini.
2. Tale rapporto è da intendersi riferito al numero medio dei bambini frequentanti calcolato nel mese di massima frequenza (in mancanza del dato, il numero deve essere fatto corrispondere al 70% del numero dei bambini iscritti).
3. Si intende che il rapporto di cui sopra deve essere garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, operando per garantire nel massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
4. Il personale non educativo operante nel centro dei bambini e delle famiglie dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo nel momento del pranzo. I Comuni, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

CAPO II

Spazio gioco

Art. 34

Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. Lo spazio gioco non eroga il servizio di mensa e non prevede il riposo pomeridiano.

Sezione I

Requisiti strutturali

Art. 35

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Gli ambienti e gli spazi dello spazio gioco, interni ed esterni, nonché i costituenti degli stessi devono rispettare la normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza dei bambini.
2. La struttura destinata a spazio gioco deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista della mancanza di barriere architettoniche e avere un

ingresso indipendente.

3. Nel caso di spazi gioco aggregati ad altre strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere condiviso, ma deve comunque essere garantita autonomia funzionale.
4. Lo spazio gioco deve garantire il rapporto diretto con l'esterno. Qualora il servizio sia collocato su più o diversi piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia per l'ordinaria gestione quotidiana, sia in caso di eventi eccezionali,
5. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 36

Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna deve essere recintata e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del nido. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo programmato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.
2. Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno, ed essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, nonché in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.
3. Tali requisiti organizzativi devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del nido ma di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini del nido.
4. L'area esterna a disposizione dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia non deve essere inferiore alla superficie interna del servizio messa a disposizione delle esperienze e attività dei bambini.
5. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni di cui al comma 4, fino ad un massimo del 50%, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

Art. 37

Caratteristiche degli spazi interni

1. I principali ambiti funzionali sono i seguenti:
 - a) un ingresso possibilmente dotato di filtro termico;
 - b) ambienti – anche multifunzionali – per il gioco, la cura e la pulizia personale;
 - c) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi.

Art. 38

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli ambienti dello spazio gioco devono avere, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.
2. In ogni caso, il numero di bambini è calcolato tenendo presente quelli accoglibili contemporaneamente nella struttura.
3. Lo spazio destinato al bagno e al cambio dei bambini dovrà avere una dimensione minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, e dovrà contenere almeno 3 wc, riducibile ad 1 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a 10 bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini
4. I servizi per gli adulti devono rispettare la normativa in materia di igiene e barriere architettoniche.

Art. 39

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini dovranno essere adeguatamente arredati, in modo tale – in particolare – che l'arredo aiuti e sostenga la possibilità dei bambini di leggere le diverse possibili funzioni d'uso degli spazi.
2. Nello spazio dovrà essere posta attenzione alla presenza di segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti, mentre anche le esperienze svolte dai bambini dovranno essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.
3. I diversi materiali di gioco dovranno essere organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini.

Art. 40

Ricettività e dimensionamento

1. Lo spazio gioco accoglie almeno sei bambini e non più di 30 bambini contemporaneamente, calcolati sul numero di bambini iscritti; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
2. Non possono accedere allo spazio gioco bambini di età inferiore ai 18 mesi.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti,

potranno essere iscritti un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 25%.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, deve darsi luogo, in relazione al numero e alla gravità della situazione e alle specifiche scelte organizzative, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio. Tali procedure devono svolgersi previo raccordo con il coordinamento pedagogico.
5. I Comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco, oltre il terzo anno di età, per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico, previo parere vincolante della Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 41

Calendario ed orario

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco deve prevedere, il suo funzionamento per almeno 3 mesi, con apertura almeno in 3 giorni della settimana.
2. L'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 3 ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, ad un massimo di 11 ore, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana.
3. Al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle 5 ore.

Art.42

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Nello spazio gioco, il rapporto numerico tra personale educativo e bambini è di 1/8; ove il servizio non accolga bambini al di sotto dei 24 mesi, il rapporto può essere portato fino a 1/10.
2. Tale rapporto è da intendersi riferito al numero medio dei bambini frequentanti nel mese di massima frequenza (in mancanza del dato, il numero deve essere fatto corrispondere al 75% del numero dei bambini iscritti).
3. Si intende che il rapporto di cui sopra deve essere garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, operando per garantire nel massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
4. Il personale non educativo operante nello spazio gioco dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo nel momento del pranzo. I Comuni, tenendo

conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

CAPO III

Servizio educativo in contesto domiciliare

Art. 43

Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini di età inferiore a 3 anni realizzato con personale educativo qualificato, attivato presso una civile abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può prevedere l'iscrizione contemporanea di massimo 6 bambini e può essere attivato con almeno 3 bambini iscritti.
3. Possono accedere al servizio educativo in contesto domiciliare bambini che abbiano compiuto i 3 mesi di età e che non abbiano compiuto i 3 anni di età; al bambino ammesso alla frequenza è garantita sempre la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

Sezione I

Requisiti strutturali

Art. 44

Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché i costituenti degli stessi devono rispettare la normativa statale e regionale in materia di salute e sicurezza dei bambini.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare dovrà disporre di ambienti, spazi, arredi e materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini offrendo opportunità di relazione e gioco e garantendo al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, organizzata in uno o più locali.
4. Per quanto riguarda le attività di cura e l'igiene personale, nel servizio educativo domiciliare deve essere approntata una apposita zona per il cambio e la pulizia personale dei bambini, dotata di acqua corrente calda.
5. Nel caso il servizio preveda possibilità di frequenza superiori alle 6 ore, dovrà

essere organizzata una zona per la preparazione e distribuzione di pasti, secondo le specifiche di cui al successivo articolo.

Sezione II **Requisiti organizzativi**

Art. 45 **Calendario e orario**

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede, di norma, il suo funzionamento per almeno 8 mesi, con attività svolta nei giorni dal lunedì al venerdì.
2. L'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 4 ore ad un massimo di 11 ore.
3. Al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate, comprese fra la frequenza solo antimeridiana e quella anche pomeridiana.
4. In caso di frequenza superiore alle 6 ore, deve essere prevista la fruizione del pranzo e il riposo.
5. Nel caso di fornitura di pasti dall'esterno – possibile solo per bambini di età non inferiore ai 12 mesi - è sufficiente la disponibilità di uno spazio, inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.
6. Nel caso di preparazione di pasti all'interno – obbligatoria nel caso di bambini di meno di 12 mesi – dovrà essere definito ed esplicitato il processo di acquisizione delle derrate alimentari e di produzione e somministrazione dei pasti e sottoposto alla prevista autorizzazione sanitaria.

Art. 46 **Personale**

1. Il personale impegnato nel servizio educativo domiciliare in rapporto ai bambini dovrà essere in possesso dei requisiti per le funzioni di educatore di cui all'art.10. Lo stesso non potrà svolgere le funzioni inerenti la preparazione e/o lo sporzionamento dei pasti – che dovranno essere curate da altro personale ausiliario – mentre le funzioni di pulizia e riordino generale dell'ambiente potranno essere svolte dallo stesso, ma al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

CAPO IV
Centri educativi integrati Zerosei

Art. 47
Centri educativi integrati Zerosei

1. Il Centro Zerosei è un servizio educativo volto all'accoglienza di bambini da 3 mesi a 6 anni, avente le caratteristiche di seguito specificate.
2. Il Centro Zerosei è aperto in orario diurno almeno 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì per almeno 6 ore al giorno per un'apertura annuale di almeno 10 mesi. Eroga il servizio di mensa e prevede il riposo.

Sezione I
Requisiti strutturali

Art. 48
Standard generali

1. Il Centro Zerosei deve essere realizzato in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini da 3 mesi a 6 anni.
2. Gli standard di riferimento, anche in particolare per quanto riguarda gli ambienti, i titoli di studio del personale educativo e i rapporti numerici con i bambini frequentanti, devono derivare dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento per i servizi educativi per la prima infanzia e dalla normativa vigente per le scuole dell'infanzia.

Sezione II
Requisiti organizzativi

Art. 49
Ricettività e dimensionamento

1. Al fine di rendere possibile una accurata e approfondita attuazione e verifica del progetto educativo, la ricettività complessiva massima per tale servizio è pari a 90 bambini.
2. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità deve darsi luogo, in relazione al numero e alla gravità della situazione e alle specifiche scelte organizzative, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento di dotazione del personale educativo assegnato al servizio.

Art. 50
Requisiti organizzativi specifici

1. L'orario quotidiano di funzionamento può andare da un minimo di 6 ore ad un massimo di 11 ore.
2. Al suo interno possono essere previste modalità di iscrizione e frequenza diversificate.
3. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini è da intendersi riferito al numero medio dei bambini frequentanti nel mese di massima frequenza (in mancanza del dato, il numero deve essere fatto corrispondere all'80% del numero dei bambini iscritti).
4. Il sistema dei turni del personale educativo deve essere strutturato in modo da garantire:
 - a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio;
 - b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata, così come illustrato nel progetto educativo.
5. Il personale non educativo operante nel Centro Zerosei dovrà essere adeguatamente commisurato ai diversi compiti da svolgere e dovrà integrarsi in modo collaborativo al personale educativo nel momento del pranzo. I Comuni, tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali nel sistema locale dei servizi, provvedono a regolamentare la materia individuando i parametri da applicare.

Art. 51
Progetto pedagogico ed educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento per il Centro Zerosei.
2. Essi devono essere redatti sulla base di quanto previsto all'art. 3 del presente regolamento e devono essere sviluppati in un'ottica di integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte.
3. Nello specifico, l'assetto organizzativo del servizio, rappresentato in un unico documento integrato articolato all'interno del progetto educativo, deve esplicitare le modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale, nell'ottica dell'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte.
4. Per garantire l'integrazione e la fattiva continuità educativa delle attività rivolte alla prima e alla seconda infanzia, il Centro Zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore, almeno per quanto riguarda le attività educative.

CAPO V

Servizi educativi per la prima infanzia promossi da aziende pubbliche e private o presso aziende agricole

Sezione I

Servizi educativi per la prima infanzia promossi da aziende pubbliche e private

Art. 52

Servizi educativi promossi da aziende pubbliche e private

1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), lettera b)i e b)ii, lettera c), possono essere promossi da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti.
2. I servizi educativi di cui al comma 1 sono soggetti alle disposizioni previste dal Titolo III Capi I, II e Titolo IV Capi I, II , IV del presente regolamento.
3. In caso di collocazione presso luoghi di lavoro, lo spazio dei servizi educativi di cui al comma 1 è organizzato in modo funzionalmente autonomo dal resto della struttura in cui è collocato.
4. Il bambino iscritto, figlio dei lavoratori dipendenti presso gli enti o aziende di cui al comma 2, ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

Sezione II

Servizi educativi per la prima infanzia presso aziende agricole

Art. 53

Servizi educativi presso aziende agricole

1. I servizi educativi per la prima infanzia realizzati all'interno delle imprese agricole di cui alla Legge regionale del 23 giugno 2003, n.30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) sono soggetti alle disposizioni previste dal Titolo III Capi I, II e Titolo IV Capi I, II , IV del presente regolamento
2. Peculiarità dei servizi educativi di cui al comma 1 è la presenza all'interno del progetto pedagogico e del progetto educativo, della valorizzazione del contatto tra il bambino e l'ambiente naturale, che deve trovare corrispondenza negli elementi costitutivi della programmazione educativa, di cui all'art. 3, c.3, lettera c) del presente regolamento.

TITOLO V
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 54

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta. Il suo rilascio consegue dalla realizzazione di un apposito procedimento amministrativo su istanza del soggetto titolare del servizio interessato.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta. Il suo rilascio consegue dalla realizzazione di un apposito procedimento amministrativo su istanza del soggetto titolare del servizio interessato.
3. L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo per la prima infanzia a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e conseguentemente a contributi pubblici. Il suo rilascio consegue dalla realizzazione di un apposito procedimento amministrativo su istanza del soggetto titolare del servizio interessato, che include quello dell'autorizzazione ove non precedentemente richiesta.
4. I servizi educativi per la prima infanzia a titolarità comunale devono possedere i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO, pertanto possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 55

Commissione tecnica multi-professionale zonale

1. Presso ogni Zona educativa o ambito viene istituita una Commissione tecnica multi-professionale nominata dalla Conferenza educativa per l'Istruzione, che ne regola il funzionamento.
2. La commissione è composta almeno da:
 - a) un referente in rappresentanza delle strutture di direzione e coordinamento pedagogico zonale, con competenze pedagogiche, che la coordina;
 - b) un referente dell'Azienda sanitaria locale, in rappresentanza dei servizi sanitari competenti sulle materie oggetto di verifica in sede di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi;
 - c) un referente del Comune dove ha sede il servizio che richiede l'autorizzazione.
3. Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione è obbligatoria una visita da parte della Commissione tecnica multi-professionale zonale al servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.
4. La Commissione tecnica multi-professionale zonale chiuderà l'istruttoria con un

parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione dell'autorizzazione.

5. La Commissione tecnica multi-professionale zonale esprime parere obbligatorio sulla verifica dei requisiti svolta sui servizi accreditati, di cui al successivo comma 3 art.58.

Capo I **Autorizzazione al funzionamento**

Art. 56 **Competenze e requisiti**

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia a titolarità non comunale è competenza dei Comuni, che la esercitano in forma singola o associata.
2. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione al funzionamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia aventi titolarità di soggetto privato, comunque denominati, disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio della Regione Toscana.
3. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) corrispondenza del dimensionamento della struttura agli standard previsti dal presente regolamento;
 - b) rispetto dei vincoli sulla ricettività e sui rapporti numerici fra operatori e bambini previsti dal presente regolamento;
 - c) corrispondenza dei titoli di studio degli operatori – educatore e operatore ausiliario – assegnati al servizio alle previsioni del presente regolamento e corretta applicazione agli stessi operatori della relativa normativa contrattuale;
 - d) ottemperanza alle norme vigenti in particolare relativa all'edilizia, impiantistica, sicurezza e igienico sanitaria;
 - e) elaborazione del progetto pedagogico ed educativo in ottemperanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 57 **Procedimento di autorizzazione**

1. Il soggetto titolare privato di un servizio educativo per la prima infanzia presenta domanda di autorizzazione al funzionamento al Comune dove il servizio ha sede.
2. La domanda di autorizzazione al funzionamento deve contenere informazioni relative a quanto precisato nel comma 3 del precedente articolo.
3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dell'atto di notorietà;
 - b) requisiti strutturali con allegate planimetrie;
 - c) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto titolare che attesti la

- situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;
- d) certificato di conformità edilizia e agibilità;
 - e) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la normativa urbanistica, edile, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente;
 - f) dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: calendario, orari, età e numero di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale, tabella dietetica redatta da personale con competenze in materia per i servizi che prevedono il pasto e piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.
4. Lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia operanti sul territorio della Zona educativa o ambito, comprende il coinvolgimento della Commissione tecnica multiprofessionale zonale di cui all'art. 55.
 5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i 3 anni educativi successivi a quello durante cui viene rilasciata e deve essere sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
 6. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
 7. Il Comune elabora un apposito procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento individuandone la durata massima nel termine di 60 giorni. Lo svolgimento del procedimento comprende il coinvolgimento della Commissione tecnica multi-professionale zonale, secondo le previsioni del presente regolamento.
 8. Qualora, entro i termini indicati dal presente regolamento, il Comune non abbia emesso il provvedimento finale inerente il procedimento di autorizzazione, la richiesta di autorizzazione si intende accolta.

CAPO II

Accreditamento

Art. 58

Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia non comunali è competenza dei Comuni, che la esercitano in forma singola o associata.

2. Possono richiedere l'accreditamento tutti i servizi educativi per la prima infanzia non comunali disciplinati dal presente regolamento e operanti sul territorio della Regione Toscana.
3. Costituiscono requisiti per l'accreditamento:
 - a) possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento, ovvero possesso dell'autorizzazione al funzionamento;
 - b) ricorrenza documentata dei seguenti ulteriori requisiti:
 - i) programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di 20 ore;
 - ii) coordinamento pedagogico;
 - iii) disponibilità ad intrattenere scambi con altri servizi della rete locale;
 - iv) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie e presenza di un apposito organismo di partecipazione;
 - v) utilizzo di strumenti per la valutazione della qualità;
 - vi) presenza, nella disciplina delle ammissioni prevista in caso di convenzionamento con i Comuni, di criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di disabilità e di disagio sociale; nel medesimo ambito, garanzia di accoglienza, anche in temporaneo soprannumero, di casi di urgenza segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale.
4. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate in grado di garantire:
 - a) criteri di priorità per favorire l'accesso di bambini portatori di disabilità e di disagio sociale;
 - b) accoglienza, anche in temporaneo soprannumero, di casi di urgenza segnalati dal servizio sociale pubblico territoriale.

Art. 59

Procedimento di accreditamento

1. Il soggetto titolare di uno dei servizi educativi per l'infanzia disciplinati dal presente regolamento può rivolgere domanda di accreditamento al Comune dove il servizio ha sede.
2. La domanda di accreditamento deve contenere l'autodichiarazione della sussistenza dei requisiti relativi al comma 3 art 58.
3. L'accreditamento decorre dalla data di presentazione della domanda.
4. L'accreditamento ha durata per i 3 anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata.
5. Successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento, il Comune territorialmente competente dispone i controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art.58 avvalendosi della Commissione tecnica multi-professionale zonale.
6. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del

mele di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.

Art. 60

Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati sul territorio inseriscono nel Sistema Informativo Regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta, entro il termine stabilito dal Comune. Il Comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'art.18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il Comune, territorialmente competente, accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale, procede all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al comma 1 sottopone il Comune all'applicazione di una procedura sanzionatoria, che può comportare anche la sospensione dei finanziamenti regionali, di qualsiasi natura, relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

CAPO III

Funzioni di vigilanza e controllo

Art. 61

Vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia

1. Il Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educative per la prima infanzia presenti sul loro territorio, anche mediante periodiche ispezioni delle stesse, il cui numero e la cui organizzazione devono essere definiti all'interno dei regolamenti comunali.
2. I Comuni dispongono ispezioni annuali nei servizi autorizzati e accreditati e disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali, al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio.
3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il

monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al precedente comma, i Comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, all'applicazione di sanzioni che possono giungere fino alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
5. Il Comune, avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione Toscana dei provvedimenti di revoca dell'accreditamento adottati che comportano la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.
6. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo per la prima infanzia privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato il funzionamento fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

Art. 62
Norme transitorie e finali

.....

.....